

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1126/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1126)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **26/10/1988**; Decisione del **12/12/1988**

Deposito del **20/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **28/12/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12745**

Atti decisi:

N. 1126

ORDINANZA 12-20 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato l'11 aprile 1988, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 18 novembre 1987 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia, con il quale viene assegnato all'economista dell'Assemblea Regionale Siciliana un termine di 180 giorni per presentare alla Segreteria della Sezione i conti giudiziali relativi alle gestioni di materia e denaro di pertinenza della Regione, tenute per il periodo luglio 1972 - 31 dicembre 1986, e lo si avverte che in caso di inadempienza si provvederà alla formazione dei conti d'ufficio.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione al decreto 18 novembre 1987 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con il quale è stato assegnato all'economista dell'Assemblea di quella regione il termine di 180 giorni per la presentazione dei conti giudiziari relativi alle gestioni di materia e denaro di pertinenza della Regione;

che, ad avviso della Regione ricorrente, l'atto impugnato, di cui si chiede la previa sospensione, viola l'art. 4 del suo Statuto (r. d. l.vo 15 maggio 1946, n. 455); gli artt. 13 e 16 del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale siciliana (approvato il 17 marzo e 22 giugno 1949 e più volte modificato), l'art. 103, secondo comma, della Costituzione e l'art. 23 dello Statuto, in relazione agli artt. 2 e seguenti del d. l.vo 6 maggio 1948, n. 655 ("Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione Siciliana").

Considerato che la decisione del merito del ricorso assorbe quella sulla sospensiva;

che il ricorso è stato notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, unico soggetto legittimato a ricevere le notifiche dei conflitti promossi dalle regioni e province autonome contro lo Stato (v., da ultimo, ord. n. 652 del 1988), l'8 aprile presso l'Avvocatura Generale dello Stato e il successivo 11 aprile presso la sua sede di Palazzo Chigi;

che, poiché l'atto impugnato è stato notificato alla Regione Siciliana il 9 febbraio 1988, la notifica del conflitto dell'11 aprile non rispetta il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 39, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87; e, d'altra parte, rispetto alla tempestiva notifica dell'8 aprile, è tardivo il deposito del ricorso avvenuto soltanto il 30 aprile successivo, e cioè oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 27, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale del 16 marzo 1956;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, sent. n. 179/87) il ricorso per conflitto di attribuzione deve essere dichiarato manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 9 e 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana contro lo Stato, con il ricorso indicato in epigrafe, in relazione al decreto 18 novembre 1987 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, per violazione dell'art. 4 del suo Statuto (r. d. l.vo 15 maggio 1946, n. 455); degli articoli 13 e 16 del regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana (17 marzo e 22 giugno 1949 e successive modifiche), nonché degli artt. 103, secondo comma, Cost. e 23 dello Statuto, in relazione agli artt. 2 e seguenti del d. l.vo 6 maggio 1948, n. 655.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.